

Codice A1817A

D.D. 18 settembre 2015, n. 2219

R.D. 523/1904. Evento alluvionale anni 2000/2002. Autorizzazione idraulica n. 52/15 relativa a lavori di sistemazione idraulica della roggia detta Lanca - 2^a lotto - in Comune di Pieve Vergonte (VB). Importo progetto: euro 250.000,00=. Richiedente: Comune di Pieve Vergonte (VB).

In data 24/04/2015 ns. prot. n. 23359/A18110 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Comune di Pieve Vergonte (VB) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di sistemazione idraulica della Roggia detta Lanca – 2° lotto – nel Comune di Pieve Vergonte (VB).

Il progetto è finanziato con contributo della Regione Piemonte in ragione della D.D. n. 1976 del 26/08/2013, con la quale viene autorizzata la devoluzione del finanziamento, assegnato al Comune di Pieve Vergonte con D.D. n. 387 del 21/03/2005, dall'intervento "ripristino difese spondali e sistemazione fondo alveo rio San Rocco e formazione canale scolmatore" a favore dell'intervento in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Dott. Ing. Stefano Chieu, successivamente integrati con nota ns. prot. n. 42393/A1817A del 11/08/2015, in base ai quali è prevista la realizzazione di un nuovo tratto canalizzato dell'alveo della roggia Lanca, con rettifica e adeguamento delle sezioni di deflusso, nonché di interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo esistente, per un importo lavori pari a € 174.500,00.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 20/04/2015, il Comune di Pieve Vergonte (VB) ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto.

Con nota prot. n. 15640 del 05/06/2015, ns. prot. n. 30790/A18110 del 05/06/2015, il V Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e del R.R. 1/R/2012.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Pieve Vergonte (VB) ad eseguire gli interventi di sistemazione idraulica della Roggia detta Lanca – 2° lotto – nel Comune di Pieve Vergonte (VB) nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 24/04/2015 ns. prot. n. 23359/A18110 e relativi elaborati integrativi e sostitutivi allegati alla nota ns. prot. n. 42393/A1817A del 11/08/2015, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- eventuale materiale di scavo in eccesso che non dovesse trovare ricollocazione nell'ambito dei lavori in oggetto dovrà essere gestito secondo le vigenti normative in materia di "terre e rocce da scavo", mentre il materiale derivante dalle operazioni di pulizia dell'alveo dovrà essere allontanato e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- in fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Giovanni ERCOLE